



Bruxelles, 26.9.2014
COM(2014) 596 final

2014/0278 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che determina gli adattamenti necessari e il necessario regime transitorio che conseguono alla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea (TUE), al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (il "protocollo") conferma, all'articolo 9, che gli effetti giuridici degli atti dell'Unione adottati in base al TUE prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati.

L'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo prevede, a titolo di misura transitoria e in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che le attribuzioni delle istituzioni alla data di entrata in vigore di detto trattato, ossia al 1° dicembre 2009, siano le seguenti: le attribuzioni della Commissione ai sensi dell'articolo 258 del TFUE non sono applicabili e le attribuzioni della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi del titolo VI del TUE, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, restano invariate, anche nel caso in cui siano state accettate in forza dell'articolo 35, paragrafo 2, del TUE.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del protocollo, la misura transitoria di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo cessa di avere effetto cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, ossia il 1° dicembre 2014.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, del protocollo, al più tardi sei mesi prima della fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo il Regno Unito può notificare al Consiglio che, riguardo agli atti di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, non accetta le attribuzioni delle istituzioni menzionate al paragrafo 1 del medesimo articolo quali previste dai trattati. Se il Regno Unito ha effettuato la notifica, cessano di applicarglisi tutti gli atti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dalla data di fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, ossia dal 1° dicembre 2014.

Il Regno Unito ha effettuato la notifica di cui all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, del protocollo il 24 luglio 2013.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, del protocollo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina gli adattamenti necessari che ne conseguono e il necessario regime transitorio. Il Regno Unito non partecipa all'adozione della decisione.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, del protocollo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare una decisione che stabilisce che il Regno Unito si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione agli atti suddetti. Una proposta a tal fine è trasmessa oggi al Consiglio.¹

A norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo, successivamente il Regno Unito può in qualsiasi momento notificare al Consiglio che desidera

¹ [inserire riferimento all'altra proposta adottata lo stesso giorno]

partecipare ad atti che, in forza del paragrafo 4, primo comma, del medesimo articolo, hanno cessato di applicarglisi.

Nelle previsioni il Regno Unito notificherà che desidera partecipare a 35 atti dell'*acquis* dell'ex terzo pilastro che cesseranno di applicarglisi il 1° dicembre 2014. Poiché si dovrebbero evitare interruzioni nell'attuazione e nell'applicazione di tali atti, è opportuno prevedere che essi continuino ad applicarsi al Regno Unito per un limitato periodo transitorio, in attesa delle decisioni con cui il Consiglio e la Commissione autorizzeranno la produzione di effetti della partecipazione del Regno Unito.

Il Regno Unito ha annunciato che non intende per il momento notificare al Consiglio il desiderio di partecipare alla decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera², alla decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera³ e alla decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio⁴ (di seguito "decisioni di Prüm").

A seguito della notifica del 24 luglio 2013 e dell'assenza di notifica del desiderio di partecipare, le decisioni di Prüm cesseranno di applicarsi al Regno Unito dal 1° dicembre 2014.

La cessazione dell'applicazione delle decisioni di Prüm nei suoi confronti a decorrere dal 1° dicembre 2014 implica per il Regno Unito l'impossibilità di accedere, con finalità di contrasto, alle impronte digitali registrate nella banca dati di Eurodac, per i motivi esposti nell'articolo 20 e nel considerando (32) del regolamento (UE) n. 603/2013⁵. Resta comunque salva l'applicazione delle altre disposizioni di tale regolamento nei confronti del Regno Unito.

Data la rilevanza pratica e operativa che le decisioni di Prüm rivestono per l'Unione ai fini della pubblica sicurezza, più specificamente per le attività di contrasto e per la prevenzione e individuazione dei reati e le relative indagini, è stato stabilito che il Regno Unito procederà a un esame completo dei risvolti economici e attuativi della situazione, per valutare i meriti e i benefici pratici che gli deriverebbero dalla decisione di partecipare nuovamente alle decisioni di Prüm e le iniziative che si renderebbero a tal fine necessarie; i risultati dell'esame saranno pubblicati entro il 30 settembre 2015. In detto processo il Regno Unito opererà in stretta consultazione con i partner operativi al suo interno, con tutti gli altri Stati membri e con la

² GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

³ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.

⁴ GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14.

⁵ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

Commissione, Europol e Eurojust. In caso di esito positivo dell'esame dei risvolti economici e attuativi, il Regno Unito deciderà, entro il 31 dicembre 2015, se notificare, entro le quattro settimane successive, che desidera partecipare alle decisioni di Prüm, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo. Il Regno Unito ha segnalato che l'adozione di una decisione in tal senso sarà subordinata al voto favorevole del Parlamento nazionale.

L'inosservanza delle modalità previste e l'eventuale non partecipazione del Regno Unito alle decisioni di Prüm dovrebbero comportare conseguenze finanziarie. Una proposta a tal fine è trasmessa oggi al Consiglio⁶.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La proposta determina gli adattamenti necessari che conseguono alla posizione del Regno Unito e il necessario regime transitorio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, del protocollo.

Base giuridica

Articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, del protocollo (n. 36) allegato ai trattati.

Principio di sussidiarietà

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, del protocollo, solo il Consiglio è autorizzato a adottare gli adattamenti necessari che conseguono alla posizione del Regno Unito e il necessario regime transitorio.

Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, del protocollo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, "determina gli adattamenti necessari" che conseguono alla posizione del Regno Unito e il "necessario regime transitorio". La decisione è la forma di atto corretta per dare attuazione a detta disposizione di diritto primario.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

⁶ V. nota in calce 1.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che determina gli adattamenti necessari e il necessario regime transitorio che conseguono alla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sulle disposizioni transitorie, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il Regno Unito aveva la possibilità di notificare al Consiglio, entro il 31 maggio 2014, che non accetta le attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia introdotte dal trattato di Lisbona in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.
- (2) Con lettera del 24 luglio 2013 al presidente del Consiglio, il Regno Unito ha notificato di non accettare le attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia introdotte dal trattato di Lisbona nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria. I pertinenti atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale cessano quindi di applicarsi al Regno Unito il 1^o dicembre 2014.
- (3) Il Regno Unito può notificare che desidera partecipare agli atti che hanno cessato di applicarglisi.
- (4) Con lettera del [...] 2014] al presidente del Consiglio e al presidente della Commissione, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare ad alcuni di detti atti.
- (5) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, del protocollo (n. 36), il Consiglio è tenuto a determinare, su proposta della Commissione, gli adattamenti necessari che conseguono a detta posizione e il necessario regime transitorio. In forza del terzo comma della medesima disposizione, il Consiglio può altresì stabilire che il Regno Unito deve farsi carico delle conseguenze finanziarie dirette derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione agli atti suddetti.

- (6) Si dovrebbero evitare interruzioni nell'attuazione e nell'applicazione degli atti ai quali il Regno Unito ha chiesto di riassociarsi. È pertanto opportuno prevedere che essi continuino ad applicarsi al Regno Unito per un limitato periodo transitorio, in attesa delle decisioni con cui il Consiglio e la Commissione autorizzeranno la produzione di effetti della partecipazione del Regno Unito.
- (7) Poiché il Regno Unito non ha notificato al Consiglio il desiderio di partecipare alle decisioni del Consiglio 2008/615/GAI⁷ e 2008/616/GAI⁸ e alla decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio⁹, dette collettivamente "decisioni di Prüm", tali atti cesseranno di applicarglisi a decorrere dal 1° dicembre 2014. In conseguenza della cessazione dell'applicazione di tali atti e fintantoché non vi si riassocerà, il Regno Unito non potrà accedere, con finalità di contrasto, alla banca dati di Eurodac istituita dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.
- (8) Data la rilevanza pratica e operativa che le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI e la decisione quadro 2009/905/GAI rivestono per l'Unione ai fini della pubblica sicurezza, più specificamente per le attività di contrasto e per la prevenzione e individuazione dei reati e le relative indagini, il Regno Unito procederà tuttavia, operando in stretta consultazione con i partner operativi al suo interno, con tutti gli altri Stati membri e con la Commissione, Europol e Eurojust, a un esame completo dei risvolti economici e attuativi della situazione, per valutare i meriti e i benefici pratici che gli deriverebbero dalla decisione di partecipare nuovamente alle decisioni di Prüm e le iniziative che si renderebbero a tal fine necessarie; i risultati dell'esame saranno pubblicati entro il 30 settembre 2015.
- (9) In caso di esito positivo dell'esame dei risvolti economici e attuativi, il Regno Unito deciderà, entro il 31 dicembre 2015, se notificare, entro le quattro settimane successive, che desidera partecipare alle decisioni di Prüm, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo (n. 36). Il Regno Unito ha segnalato che l'adozione di una decisione in tal senso sarà subordinata al voto favorevole del Parlamento nazionale.
- (10) La decisione [...] del Consiglio disciplina le conseguenze finanziarie derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito alle decisioni di Prüm.
- (11) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, del protocollo (n. 36), il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, ma è da essa vincolato,

⁷ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

⁸ Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

⁹ Decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli atti elencati nell'allegato della presente decisione continuano ad applicarsi al Regno Unito fino al 7 dicembre 2014.

Articolo 2

1. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente decisione il Regno Unito avvia il processo di esame completo dei risvolti economici e attuativi della situazione, per valutare i meriti e i benefici pratici che gli deriverebbero dalla decisione di partecipare nuovamente alle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI e alla decisione quadro 2009/905/GAI e le iniziative che si renderebbero a tal fine necessarie.

In detto processo il Regno Unito opera in stretta consultazione con i partner operativi al suo interno, con tutti gli altri Stati membri e con la Commissione, Europol e Eurojust.

2. Il Regno Unito pubblica i risultati dell'esame dei risvolti economici e attuativi entro il 30 settembre 2015.
3. In caso di esito positivo dell'esame dei risvolti economici e attuativi, il Regno Unito decide, entro il 31 dicembre 2015, se notificare al Consiglio che desidera partecipare alle decisioni di Prüm, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie. La notifica è effettuata entro un termine di quattro settimane a decorrere dal 31 dicembre 2015.

Articolo 3

Fino alla produzione di effetti della decisione che conferma la partecipazione del Regno Unito alle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI e alla decisione quadro 2009/905/GAI, il Regno Unito non può accedere, con finalità di contrasto, alla banca dati di Eurodac istituita dal regolamento (UE) n. 603/2013.

Articolo 4

Se entro un termine di quattro settimane a decorrere dal 31 dicembre 2015 il Regno Unito non ha notificato che desidera partecipare alle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI e alla decisione quadro 2009/905/GAI, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti della non partecipazione del Regno Unito alle decisioni di Prüm.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 30 novembre 2014.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*